



DELIBERA n. 23

del 17 gennaio 2023

Fasc. ANAC n. 1379/2022

Oggetto

Affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione della viabilità retroportuale e nuovi varchi doganali - Strutture di varco. - "Porto di Vado Ligure". Progetto n. 703. CIG: 6581125427. Importo a base d'appalto € 12.306.000,00. Stazione Appaltante: Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.

Visto il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Visto il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità Nazionale Anticorruzione;

Vista la relazione dell'Ufficio Vigilanza Lavori

Considerato in fatto

Nell'ambito del piano d'indagine annuale sulle varianti in corso d'opera, elaborato ai sensi dell'art. 24 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici relativamente alle comunicazioni obbligatorie inoltrate dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'art. 106, comma 14 del d.lgs. 50/2016, il Consiglio dell'Autorità, in esito agli approfondimenti preliminari svolti, nell'adunanza del 02.03.2022 ha deliberato di proseguire l'azione di vigilanza con l'avvio in senso formale del procedimento e con la conseguente attività istruttoria nei riguardi di alcune stazioni appaltanti.

Tra gli interventi selezionati è stato ricompreso l'appalto avente ad oggetto "Affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione della viabilità retroportuale e nuovi varchi doganali - Strutture di varco. - Progetto n. 703", CIG: 6581125427, sito nel bacino portuale di Vado Ligure, con un importo a base d'appalto di euro 12.306.000,00, riconducibile alla Stazione Appaltante Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (già Autorità Portuale di Savona) e all'impresa appaltatrice [...OMISSIS...].

In attuazione del predetto deliberato consiliare con comunicazione prot. n. 0034703 del 06/05/2022 l'Autorità ha comunicato l'avvio dell'istruttoria nei riguardi della Stazione appaltante e dell'impresa aggiudicataria ex art. 13 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici, finalizzata ad approfondire la legittimità delle varianti progettuali intervenute in sede di redazione del progetto esecutivo e di quelle intervenute in corso d'opera, in relazione alla corretta applicazione e alla sussistenza dei presupposti di cui all'art.132 comma 1 lett. a), b) e c), nonché al comma 3 del d.lgs. 163/2006, applicabile alla fattispecie *ratione temporis*, unitamente alle disposizioni di cui all'art.166 del d.P.R. 207/2010 e al richiamato art.10 comma 5 del Decreto Ministeriale 145/2000,

assegnando il termine di trenta giorni per la presentazione di controdeduzioni e per il riscontro alle richieste informative, da far pervenire mediante relazione illustrativa corredata da relativa documentazione.

Con successiva comunicazione prot. n. 42998 del 06.06.2022, è stata accolta la richiesta di proroga dell'impresa appaltatrice, concedendo termine, ai sensi dell'art. 213, comma 13 del d.lgs. 50/2016, fino al 27 giugno 2022 per la produzione degli elementi documentali richiesti.

Con comunicazione acquisita al prot. n. 0042960 del 06.06.2022 è pervenuto il riscontro dell'Autorità Portuale, con il quale, manifestando la disponibilità ad un incontro esplicativo, è stata fornita la relazione illustrativa delle varianti, rilevando conclusivamente l'avvenuta ultimazione dei lavori e che *"Il Collaudo Tecnico Amministrativo è avvenuto in data 11/11/2021, confermando la regolarità degli atti amministrativi e tecnici inerenti l'appalto"*.

Con successiva comunicazione prot. n. 52930 del 28.06.2022 è pervenuto ulteriore riscontro dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ad integrazione delle informazioni richieste, *"incomplete per quanto afferente alla Variante 1 relativa alle modifiche apportate con il progetto esecutivo che hanno richiesto il coinvolgimento del primo RUP dell'opera"*.

Infine, con comunicazione prot. n. 55383 del 05.07.2022 risulta pervenuto il riscontro della società [...OMISSIS...]

Al fine di fornire un inquadramento generale della procedura, si rileva, sulla scorta delle informazioni fornite dalla Stazione appaltante, che le opere di cui al presente progetto, da attuare nel bacino portuale di Vado Ligure, sono costituite *"da vari interventi volti ad ottenere una complessiva ridefinizione delle aree e degli accessi portuali al fine di realizzare un sistema di servizi di tipo trasportistico/logistico integrato ed adeguato all'entità dei traffici merceologici previsti presso lo scalo a seguito dell'attivazione della nuova Piattaforma Multipurpose"*, riguardante, quest'ultima, la realizzazione *"...di un terminal gateway adatto a consentire l'attracco delle grandi navi porta contenitori dell'ultima generazione, ponendosi in diretta competizione con gli scali del Nord Europa"*, oggetto di separata procedura di project financing.

L'appalto in esame risulta aggiudicato al termine di una procedura ristretta attivata ai sensi del d.lgs. 163/2006, art. 53, comma 2, lett. c) sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, cui è seguito il contratto di appalto intercorso tra l'Autorità Portuale e l'Impresa [...OMISSIS...] del 15.09.2016, avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di quanto necessario per i "lavori di realizzazione della viabilità retroportuale e nuovi varchi doganali - Strutture di varco", comprendente in sintesi *"la completa ridefinizione delle viabilità retroportuali e la costruzione ex-novo di un fabbricato destinato ad accogliere le strutture di varco"* e *"la ristrutturazione di un edificio esistente adibito ad uffici e servizi e la realizzazione di un nuovo fabbricato per attività di supporto al sistema di controllo doganale e di verifica veterinaria/sanitaria"* per l'importo contrattuale complessivo di euro 9.694.380,00 di cui euro 8.893.560,00 per lavori, euro 435.000,00 per oneri relativi alla sicurezza, ed euro 365.820,00 per la progettazione definitiva, esecutiva e la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Pertanto, in sede di gara veniva acquisito il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 dal Gruppo di lavoro designato dall'Appaltatore ed approvato dal presidente dell'Autorità Portuale di Savona con decreto n. 61 datato 13.09.2016.

Riguardo al progetto esecutivo, nella ricostruzione fornita dalla Stazione appaltante risulta ulteriormente evidenziato che *"il progetto esecutivo è stato redatto dall'Appaltatore secondo prescrizioni del D.P.R. 207/2010 e s.m.i."* e che *"Il suddetto progetto esecutivo, comprendente un aumento dell'importo di spesa pari ad € 882.414,61, è stato approvato tramite decreto n. 891 del 14.05.2018 dal Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale"*, con l'ulteriore precisazione che *"Il progetto esecutivo è stato sottoposto a verifica e validazione ai sensi del D.P.R. 207/2010. La verifica, ai sensi dell'articolo 45 della norma suddetta, è stata effettuata a cura della Direzione Tecnica e Ambiente dell'Autorità di Sistema"*



Portuale del Mar Ligure Occidentale... "e che " in data 24.04.2018 è stato redatto il verbale di validazione del progetto (art.55 DPR 207/2010), a cura e firma del Responsabile Unico del Procedimento".

In tale ambito, con la progettazione esecutiva risultano, pertanto, apportate modifiche alla progettazione definitiva, che hanno comportato il predetto aumento dell'importo di spesa di euro pari ad 882.414,61, confluite nell'atto aggiuntivo n.1 al contratto d'appalto principale, denominato VAR 1 (atto Rep. Atti Privati n.663/2018 approvato mediante Decreto n.2550/2018).

La consegna dei lavori è avvenuta formalmente in data 27.09.2018, come da relativo verbale, con assegnazione del tempo massimo per l'esecuzione dei lavori, contrattualmente previsto in 380 giorni.

Durante il corso dei lavori veniva formalizzata la VARIANTE 2 (trattasi della 1^ Perizia di Variante Suppletiva) oggetto di comunicazione all'ANAC, motivata con riferimento "*..in parte quale conseguenza di rinvenimenti imprevisi ed imprevedibili (art.132 c.1 lett. b) D.lgs. 163/2006) ed in parte per richieste provenienti da questa Amministrazione dovute alla necessità di far eseguire lavori aggiuntivi connessi con sopravvenute disposizioni legislative (art.132 c.1 lett a) D.lgs. 163/2006)*", soggetta a definitiva approvazione dei contenuti mediante promulgazione del Decreto Presidenziale n.1588 del 4 dicembre 2019, che ha determinato un incremento dell'importo contrattuale pari complessivi euro 1.462.042,09, di cui euro 1.424.188,45 a copertura delle lavorazioni aggiuntive previste ed euro 37.853,64 per maggiori oneri di sicurezza.

Nel relativo schema di atto di sottomissione si dà atto del nuovo termine di ultimazione dei lavori indicati nel progetto originario "*...fissato entro il giorno 12.06.2020 con una proroga di complessivi gg. 244 (di cui 44 giorni naturali e consecutivi per la consegna posticipata del Nuovo posto di ispezione frontaliero, 122 naturali consecutivi per effetto delle sospensioni dei lavori - 26.03.2019 - e successiva ripresa -27.07.2020 nonché giorni 85 naturali consecutivi per i nuovi e imprevisi lavori della presente perizia)*".

Risulta inoltre formalizzata la VARIANTE 3, quale variante di dettaglio della Direzione Lavori nella quale sono confluite le proposte migliorative provenienti dall'Appaltatore, motivata con riferimento all'articolo 162 del DPR 207/2010, poi approvata in data 9 dicembre 2019 tramite Decreto del Responsabile Unico del Procedimento n.1616, comportando una diminuzione dell'importo lavori pari ad € 10.145,09 e mantenendo inalterati i tempi di esecuzione.

Risulta inoltre intervenuta una presa in consegna anticipata ex articolo 230 D.P.R. 207/2010 di una parte delle opere in appalto già completate, del 13.12.2019 e del 10.02.2020.

In data 10 agosto 2020, il Direttore dei Lavori ha presentato la proposta di VARIANTE n. 4 (2^ Perizia di Variante Suppletiva), oggetto di comunicazione all'ANAC, approvata definitivamente dall'Amministrazione in data 3 novembre 2020 mediante Decreto Presidenziale n.1160/2020.

Come specificato dalla Stazione appaltante "*La variante, che integra parzialmente aspetti già emersi nel corso della precedente perizia suppletiva....., ha per oggetto lavorazioni di carattere aggiuntivo che sono conseguenza di rinvenimenti ed altre causalità di carattere impreveduto ed imprevedibile (ai sensi dell'art. 132 c.1 lett. c) del D.lgs. 163/2006), di richieste di Questa AdSP finalizzate al miglioramento delle opere per ragioni e circostanze sopravvenute a seguito della stipula del contratto e dei successivi Atti di aggiornamento dello stesso (ai sensi dell'art.132 c.3 del D.lgs 163/2006) e di danni cagionati da cause di forza maggiore (art.166 del D.P.R. 207/2010). La perizia tiene inoltre in conto il riconoscimento all'Appaltatore dell' "Equo compenso" per il verificarsi della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 10 comma 5 del D.M. 145/2000 nonché della maggiorazione degli oneri di sicurezza e coordinamento connessi con il dilazionarsi dei tempi contrattuali e con il contenimento del contagio da COVID-19*".

Nel relativo schema di atto aggiuntivo risulta prevista una "*proroga di complessivi gg. 202 (di cui 48 giorni naturali e consecutivi per effetto della sospensione dei lavori - 10.03.2020 - e successiva ripresa - 27.04.2020-, nonché di 154 giorni naturali consecutivi per i nuovi ed imprevisi lavori della presente perizia)*".

Come risulta da verbale di ripresa dei lavori n. 7 del datato 03.11.2020 "il nuovo termine di ultimazione dei lavori indicati nel progetto originario viene modificato a seguito dell'approvazione con decreto, presidenziale della perizia di Variante n. 4 pertanto il termine ultimo dei lavori tutti risulta il 4 marzo 2021", risultando ulteriormente specificato dalla Stazione appaltante che "la conclusione dei lavori è attualmente fissata al giorno 8 aprile 2021, conseguentemente alla proroga che l'Amministrazione ha concesso all'Appaltatore a seguito delle problematiche emerse nei primi mesi dell'anno 2021, per l'impossibilità di proseguire regolarmente il conferimento a discarica dei rifiuti pericolosi rinvenuti in corso d'opera e per la necessità di ridefinire alcuni percorsi viari dietro richieste pervenute da altre Amministrazioni".

Relativamente all'avanzamento dei lavori risulta precisato dalla stazione appaltante che gli stessi si sono conclusi in data 08/04/2021, previa emissione complessiva di n.11 S.A.L. e n.12 certificati di pagamento, risultando, come previsto dall'atto di collaudo, l'assegnazione di "...un ulteriore tempo di 55 giorni per il completamento di alcune lavorazioni di rifinitura, ritenute di piccola entità non incidenti sull'uso e la funzionalità delle opere"; ulteriormente, risulta evidenziato che "Il Collaudo Statico finale è avvenuto positivamente in data 31/08/2021; il Collaudo Tecnico Amministrativo è avvenuto in data 11/11/2021, confermando la regolarità degli atti amministrativi e tecnici inerenti l'appalto", con la precisazione intervenuta nell'atto di collaudo che "Durante l'esecuzione dei lavori non è stata avanzata dall'Impresa alcuna riserva".

Considerato in diritto

VARIANTE n. 1 - Atto aggiuntivo n.1 al Contratto di appalto.

L'aumento dell'importo di spesa indicato nel progetto esecutivo delle opere, per complessivi € 882.414,61 (di cui € 847.579,11 per lavori ed € 34.835,50 per spese di progettazione) ha comportato la stipula di un atto aggiuntivo al Contratto d'Appalto originario tra Committenza ed Affidatario (Rep. Atti Privati 640/2016).

Nell'ambito delle relazioni prodotte in atti a firma del RUP risulta evidenziato che "La modifica dell'importo contrattuale rispetto alle previsioni del progetto definitivo, inferiore al 10% dell'importo originario, è risultata essere riconducibile all'articolo 132 comma lett. a) e c) del D.lgs. 163/2006", in relazione al ricorrere di "...esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari." e "...la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale".

Nell'ambito del riscontro fornito in sede di controdeduzioni la Stazione appaltante, nel richiamare la trattazione contenuta nella "Relazione del Responsabile del procedimento sul progetto esecutivo" allegata al decreto di approvazione dello stesso, in relazione alla ricorrenza della fattispecie, di cui all'art. 132, comma 1, lett. a), specifica che "...le intervenute modifiche normative sono relative: al recepimento nei Piani di Bacino dei corsi d'acqua limitrofi l'edificio varchi della prescrizione di mantenere il livello dei piani abitabili rialzato di almeno 50 cm rispetto al livello della piena duecentennale, avvenuto con DDG n.135 del 29/06/2016 e n. 156 del 23/06/2017.", nonché "...all'entrata in vigore del D.lgs. 106/2017 sui prodotti da costruzione, che ha comportato la sostituzione di alcuni materiali per impianti elettrici previsti originariamente a progetto e risultanti non conformi rispetto alla sopravvenuta normativa".

Relativamente alla ricorrenza di "cause impreviste e imprevedibili", afferente alla fattispecie di cui all'art. 132 c.1 lett.c) del d.lgs. 163/2006, è stato ulteriormente specificato che "...le modifiche determinate da cause impreviste e imprevedibili sono relative a una diversa realizzazione dei pacchetti pavimentazione dei piazzali dovuta ad una eterogeneità dei sedimenti di sottofondo rilevata in fase di progettazione esecutiva, la quale ha comportato la necessità di intervenire al fine di migliorarne le caratteristiche meccaniche alla base del sottofondo stradale mediante stabilizzazione a calce", aggiungendo a tale riguardo che "le ragioni che hanno determinato la necessità di tali nuove lavorazioni non sono riconducibili a carenze valutative in sede di progettazione o formulazione di offerta, bensì al manifestarsi di diverse condizioni dei sedimenti di



fondazione rilevati con un approfondimento delle indagini, per loro natura puntuali, ritenuto opportuno in fase esecutiva dall'Appaltatore". Al riguardo è stato evidenziato che "L'importo complessivo della variazione riferibile alla fattispecie art. 132 comma 1 lett. c) della variante contenuta nel progetto esecutivo (VAR1) è pari ad euro 303.122,02'.

La stessa impresa appaltatrice ha fatto presente che "Il progetto definitivo, sviluppato sulla base del progetto preliminare posto a base di gara, e già approvato, ha subito nel corso dello sviluppo della progettazione esecutiva alcune necessarie integrazioni conseguenti, in parte, a richieste degli Enti e, in parte, a sopravvenute discipline regolamentari/normative", dando peraltro evidenza della "... necessità di apportare modifiche in conseguenza di una campagna geognostica che ha rivelato l'esistenza di criticità, imprevedibili e imprevedibili in fase progettuale, rimediabili tramite specifiche integrazioni al progetto definitivo".

Orbene, nel prendere atto delle specificazioni, con riferimento all'appalto in esame, concernente "appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare", si richiama il disposto di cui all'art. 168, commi 4 e 5 del d.P.R. 207/2010, secondo cui "Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara, salvo quanto disposto dal comma 5. Sono altresì ammesse le variazioni qualitative e quantitative, contenute entro un importo non superiore al dieci per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al cinque per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto, che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti e che non comportino un aumento dell'importo contrattuale" e che "Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del codice, le variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi dell'articolo 163..... Nel caso di riscontrati errori od omissioni del progetto definitivo presentato in sede di offerta, le variazioni e gli oneri da apportarsi al progetto esecutivo sono a carico dell'affidatario".

Orbene, nel caso in esame sussistono elementi di perplessità quanto meno in ordine alla riconducibilità della riscontrata ".....eterogeneità dei sedimenti di sottofondo rilevata in fase di progettazione esecutiva" ai c.d. "rinvenimenti imprevedibili o non prevedibili nella fase progettuale;" di cui al citato art. 132, comma 1 lett. c), atteso che, come previsto dall'art. 17, comma 3 del d.P.R. 207/2010 in tema di progettazione preliminare, "Qualora il progetto debba essere posto a base di gara di un appalto di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), del codice o di una concessione di lavori pubblici: a) sono effettuate, sulle aree interessate dall'intervento, le indagini necessarie quali quelle geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, nonché archeologiche e sulle interferenze e sono redatti le relative relazioni ed elaborati grafici nonché la relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare".

Parrebbe potersi rilevare al riguardo che l'esecuzione di un'adeguata campagna di indagini geognostiche, da svolgere già nella fase della progettazione preliminare, avrebbe consentito di rilevare le caratteristiche meccaniche dei terreni e prevedere esigenze di consolidamento dei terreni di sottofondo, consentendo di ritenere non comprovato il presupposto della non prevedibilità in sede progettuale.

Con riferimento all'ulteriore fattispecie di variante, afferente a "Lavori aggiuntivi richiesti dalla Stazione Appaltante per sopravvenute esigenze di miglioramento delle opere", di cui all'art. 132 c. 3 del 163/2006 è stato chiarito, in sede di controdeduzioni, che "la riconduzione a tale fattispecie si esplica nella frase "a seguito di intervenute richieste degli utilizzatori" e che " in quanto il recepimento delle richieste formulate dagli Enti di controllo (Agenzia delle Dogane, Ministero della Salute – servizio veterinario e sanità marittima, Guardia di Finanza, ecc.) in fase di progettazione esecutiva sono chiaramente varianti introdotte nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione al fine di migliorare l'opera e la sua funzionalità" e che "L'importo complessivo della variazione riferibile alla fattispecie art. 132 comma 3 della variante contenuta nel progetto esecutivo (VAR1) è pari ad euro 428.382,30'.

In riferimento alla necessità di recepire "...in fase di progettazione esecutiva" le predette "...richieste formulate dagli Enti di controllo", per completezza merita evidenziare che, ai sensi dell'art. 58, comma 3 del d.P.R. 207/2010, "In caso di affidamento mediante appalto di progettazione ed esecuzione sul progetto preliminare o concessione di lavori pubblici, la conferenza di servizi è convocata sulla base del progetto preliminare; il relativo verbale integra il progetto preliminare posto a base di gara". Lo stesso art. 168 del d.P.R. 207/2010, al comma 1 prevede che "Ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del codice, nell'ipotesi di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), del codice, il bando prevede che la stipulazione del contratto debba avvenire successivamente all'acquisizione di eventuali pareri necessari e all'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara. Entro dieci giorni dall'aggiudicazione definitiva, il responsabile del procedimento avvia le procedure per l'acquisizione dei necessari eventuali pareri e per l'approvazione del progetto definitivo presentato in sede di gara. In tale fase l'affidatario provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto definitivo alle eventuali prescrizioni susseguenti ai suddetti pareri, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo a favore dello stesso".

Dalla ricostruzione dell'appalto fornita dalla Stazione appaltante si evince che "Il progetto definitivo ha raccolto le necessarie autorizzazioni esterne e pareri indicati nel seguito: - Provvedimento Finale Intesa Stato Regione protocollo n.3794/1084 del 09.08.2017 comprendente i seguenti pareri/documenti: Verbale Conferenza Dei Servizi Istruttoria del 13.12.2016 (prot. n.3) Determinazione conclusiva Conferenza di Servizi S.U.A.P. Vado Ligure protocollo n.19240/2017 del 21.09.2017", risultando la conferenza dei servizi e i pareri successivi al progetto preliminare posto a base di gara e all'approvazione del progetto definitivo del 13.09.2016, nonché alla stipula del contratto del 15.09.2016.

Sul punto, si tenga altresì presente che ai sensi dell'art. 59 del medesimo d.P.R. 207/2010 "Il responsabile del procedimento, acquisiti i pareri di cui all'articolo 58, comma 1, nonché, ove previsto, il parere del proprio organo consultivo, conclude le attività di verifica relative al livello di progettazione da porre a base di gara con l'atto formale di validazione di cui all'articolo 55"; pertanto l'acquisizione dei prescritti pareri avrebbe dovuto precedere la conclusione delle attività di verifica e la validazione del progetto preliminare posto a base di gara.

Si tenga infatti presente che nel verbale di validazione del progetto preliminare posto a base di gara dell'08.02.2016 risulta riportato che "le necessarie autorizzazioni tecnico-amministrative dovranno essere ottenute sulla base del Progetto Definitivo che sarà acquisito a seguito di gara".

Peraltro, anche ammettendo la necessità dell'acquisizione di eventuali ulteriori pareri, rileva il disposto dell'art. 168, comma 1 del d.P.R. 207/2010, laddove è previsto che "in tale fase l'affidatario provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto definitivo alle eventuali prescrizioni susseguenti ai suddetti pareri, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo a favore dello stesso..",

VARIANTE n. 2 (1^ Perizia di Variante Suppletiva)

Dagli elementi istruttori in atti risulta formalizzata, nel corso dei lavori, la variante n. 2, afferente alla 1^ Perizia di Variante Suppletiva, oggetto di comunicazione all'ANAC, approvata nei contenuti mediante Decreto Presidenziale n.1588 del 4 dicembre 2019, per la quale si fa riferimento a presunti rinvenimenti imprevisti ed imprevedibili, secondo il disposto di cui all'art.132, c.1 lett b) del d.lgs. 163/2006, nonché esigenze di variazioni in parte derivanti da richieste provenienti dall'Amministrazione riguardanti la necessità di eseguire lavori aggiuntivi connessi con sopravvenute disposizioni legislative (art.132 c.1 lett a) d.lgs. 163/2006) riguardanti alcune modifiche migliorative all'infrastruttura telematica dei varchi.

In particolare, con riferimento alle concrete motivazioni addotte, è stato rilevato che "Nel corso delle attività di sbancamento necessarie alla definizione delle nuove viabilità retroportuali che hanno interessato l'area adiacente il perimetro dell'Interporto di Vado I.O. ed alcune aree di proprietà dello stesso, finalizzate alla riprofilatura del versante limitrofo il tracciato di Via Trieste, nonché nel corso delle operazioni di scavo del nuovo edificio previsto a Capo Vado (Posto di Ispezione Frontaliero – PIF) sono stati rinvenuti materiali NON



assimilabili a terre e rocce da scavo e NON idonei ad un futuro riutilizzo". Ciò tenuto conto, come rilevato dalla medesima Stazione appaltante che *"...presso gli scavi di tracciamento delle nuove fondazioni dell'edificio in corso di realizzazione a Capo Vado (PIF) sono stati rinvenuti manufatti interrati in cls e piastre in c.a. per un volume stimato di circa 130 mc. Pur essendo la zona compresa in un'area storicamente di proprietà dell'Amministrazione non esisteva nessuna notizia che potesse far presumere la presenza dei trovanti"* e che *"in corrispondenza dell'area prossima all'Interporto VIO, in un tratto è stato rinvenuto dell'agglomerato inerte, asportato e temporaneamente depositato entro il perimetro di cantiere in attesa di frantumazione e conferimento a discarica, al quale, con la prosecuzione delle escavazioni, hanno fatto seguito uno strato bituminoso di circa 20 cm di spessore ed un manufatto in c.a. contenente terreno e rifiuti vari (copertoni, tubi, lamiere grecate, etc.). A seguito del rinvenimento di tale manufatto e verificata sulle planimetrie storiche in possesso della Proprietà (Interporto di Vado I.O.) l'assenza di qualsivoglia indicazione in merito alla sua esistenza, la Direzione Lavori ha acconsentito alla prosecuzione degli scavi nell'area ed all'interno della vasca, con indicazione di procedere con la massima cautela ed indirizzandoli ad una preventiva definizione degli ingombri del trovante ed alla ricerca di eventuali ulteriori corpi sepolti di esistenza non nota. Si fa presente che i ritrovamenti sono avvenuti in una zona ricoperta da vegetazione, anche ad alto fusto, e che non esisteva alcun indizio visibile o storico al proposito".*

E' stato inoltre rilevato che "Nella prosecuzione delle attività, in data 13.03.2019, è stato rinvenuto all'interno del manufatto del liquido oleoso, visivamente assimilabile agli idrocarburi, al quale ha fatto seguito, il giorno seguente, il rinvenimento di un secondo manufatto adiacente, contenente altro liquido. La prosecuzione degli scavi intorno alle due vasche già trovate ha successivamente portato alla luce un pozzetto in c.a. contenente materiale solido e liquido (20.03.2019) ed alcune onduline in fibrocemento interrate (21.03.2019), presumibilmente contenenti amianto," e che " nel corso della demolizione di alcuni muretti di recinzione del VIO, in data 04.06.2019, sono stati rinvenuti all'interno degli stessi materiali in fibrocemento, probabilmente contenenti amianto". In merito ai maggiori oneri conseguiti è stato evidenziato che sarebbero derivati nella sostanza *"Maggiore demolizione di manufatti in c.a. ed in cls rinvenuti in maniera impreveduta ed imprevedibile nel sottosuolo delle aree oggetto di sbancamento o di realizzazione di fondazioni, maggiori escavazioni, maggior costo per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti non pericolosi rinvenuti imprevedibilmente, necessità di procedere alla raccolta ed al corretto smaltimento a discarica di sostanze pericolose rinvenute (idrocarburi fibrocemento amianto, etc.), con imprevedibile obbligo di ricorrere a Ditte in possesso dei requisiti di Legge e delle necessarie attrezzature, maggior costo per l'approvvigionamento di materiali inerti destinati a riempimento e formazione di rilevati stradali conseguente all'impossibilità di riutilizzo dei prodotti di risulta provenienti dagli scavi di sbancamento o alla loro minor disponibilità".*

L'importo complessivo della variazione riferita dalla Stazione appaltante alla fattispecie art. 132 comma 1 lett. b) del d.lgs. 163/2006 della 1^a Variante Suppletiva (VAR2) è pari ad euro 1.275.896,31.

Ciò posto, con le controdeduzioni avverso l'avvio del procedimento istruttorio, la Stazione appaltante, nelle memorie prodotte, a sostegno della riconducibilità della variante intercorse alla fattispecie di cui all'art. 132 comma 1 lett. b) del d.lgs. 163/2006, ha evidenziato che *"si manifesta, in senso generale, che erano già presenti indagini sul terreno a corredo del Progetto Preliminare posto a base di gara e dei successivi livelli: vedasi le relazioni geologiche dei diversi livelli e "Relazione sulla Gestione delle Materie" redatta a livello di progettazione esecutiva (doc. PE.DES.GEN.012), a sua volta riconnessa all'equivalente elaborato prodotto del progetto definitivo (G.D.MATERIE)"*

E' stato ulteriormente evidenziato che "Si sottolinea, inoltre, che la cosiddetta area Interporto VIO, ovvero la zona nella quale sono avvenuti i ritrovamenti dei manufatti contenenti amianto e le vasche interrate è un'area oggetto di esproprio, ed il precedente proprietario, espressamente interpellato al proposito, ha dichiarato di non essere a conoscenza della loro presenza. I manufatti, evidentemente di epoca non recente,

sono stati ritrovati sotto una coltre di terreno non inquinato di altezza significativa (più di 2 m), in un'area su cui erano cresciuti alberi ad alto fusto (come dimostrato dall'istanza di permesso ad abbattere le alberature presentata in Comune in data 20/12/2016 prot. 25688), non esisteva pertanto alcun indizio visibile o storico che facesse ragionevolmente presumere la presenza del materiale rinvenuto" e che " Per quanto riguarda gli altri manufatti ritrovati si fa presente che quelli relativi al Nuovo Posto Ispezione Frontaliero, presenti quindi all'interno del bacino portuale di Vado Ligure, non erano conosciuti agli uffici dell'AdSP" e che " D'altra parte anche in questo caso si tratta di elementi puntuali, la cui conoscenza esaustiva poteva essere ottenuta solo a seguito di uno splateamento completo".

L'impresa appaltatrice, nelle proprie controdeduzioni, ha sostanzialmente ribadito le considerazioni svolte dalla stazione appaltante, secondo cui *" Occorre preliminarmente segnalare che in sede di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva erano state realizzate accurate indagini geologiche, ciononostante non era stato possibile ravvisare l'esistenza di materiali diversi da quelli sopra citati. La tipologia di indagini effettuate era stata ritenuta idonea e completa da tutte le autorità competenti che, nell'agosto 2017, in fase autorizzativa non avevano sollevato eccezioni al riguardo" e che " Ciò premesso, il rinvenimento di materiali non assimilabili a terre e rocce da scavo e non idonei ad un futuro riutilizzo, invero rivelatisi in parte inquinanti e nocivi per la salute pubblica, è stato riscontrato soltanto durante la fase esecutiva e in ragione di specifiche circostanze, tutte imprevedute e imprevedibili (che hanno necessitato dell'introduzione della variante in esame)".*

In riferimento a tali controdeduzioni va in primo luogo evidenziata l'irrelevanza dell'argomentazione riferita al *" ritrovamenti dei manufatti contenenti amianto e le vasche interrato"* in un'area *" ..oggetto di esproprio"*, tenendo presente, al riguardo, la procedura di cui all'art. 15 del d.P.R. n. 327/2001 in tema di "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", laddove si consente che *" Per le operazioni planimetriche e le altre operazioni preparatorie necessarie per la redazione dello strumento urbanistico generale, di una sua variante o di un atto avente efficacia equivalente nonché per l'attuazione delle previsioni urbanistiche e per la progettazione di opere pubbliche e di pubblica utilità, i tecnici incaricati, anche privati, possono essere autorizzati ad introdursi nell'area interessata"*, ai fini dello svolgimento delle indagini necessarie.

Ciò posto, in riferimento alla imprevedibilità del ritrovamento dei predetti manufatti, merita richiamare in primo luogo la cennata previsione di cui all'art. 17 del d.P.R. 207/2010 in tema di "Documenti componenti il progetto preliminare", posto a base di gara, laddove risulta previsto che *"1. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire nel rispetto delle indicazioni del documento preliminare alla progettazione; ..."*, precisando ulteriormente che *" Il progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria dell'intervento, ed è composto dai seguenti elaborati, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 15, comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione: d) studi necessari per un'adeguata conoscenza del contesto in cui è inserita l'opera, corredati da dati bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari - quali quelle storiche archeologiche ambientali, topografiche, geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche e sulle interferenze e relative relazioni ed elaborati grafici - atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del territorio ed in particolare delle aree impegnate; ..."*. Tale disposizione regolamentare risulta integrata dalla previsione sopra richiamata secondo cui, qualora il progetto preliminare è posto a base di gara di un appalto di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), del previgente codice, come nel caso in esame, sono effettuate le *"... indagini necessarie quali quelle geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, nonché archeologiche e sulle interferenze e sono redatti le relative relazioni ed elaborati grafici nonché la relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare;.."*.

Sul punto si richiamano ulteriormente le previsioni di cui all'art. 168 del citato Regolamento, concernente la fattispecie di "Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto



preliminare”, laddove al comma 3 è previsto che *“ Qualora il progettista dell'esecutivo ne ravvisi la necessità, l'affidatario, previa informazione al responsabile del procedimento perché possa eventualmente disporre la presenza del direttore dei lavori, provvede all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto preliminare posto a base di gara, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'affidatario”*.

Orbene, alla luce delle citate previsioni, relativamente alla sostenuta esaustività delle verifiche svolte in sede di progettazione, merita in primo luogo richiamare le verifiche che risulterebbero condotte in riferimento alla fase della progettazione preliminare, laddove, con riferimento all'Area “Viabilità retroportuale e nuovi varchi doganali - Strutture di varco” nel bacino portuale di Vado Ligure, nell'ambito dello “Studio Geotecnico Integrativo delle Fondazioni” e nella relativa relazione, risulta evidenziato che *“ Ai fini della caratterizzazione litotecnica, geotecnica e geomeccanica dei materiali ricadenti nell'ambito del volume geologico significativo sotteso dall'intervento in progetto, lo studio geologico ha previsto n. 2 sondaggi a rotazione a carotaggio continuo profondi 20 m, ubicati nei pressi dell'impronta della struttura di varco.....”*, con la descrizione dei relativi esiti. In tale contesto, nella schematizzazione delle situazioni stratigrafiche emerse durante le perforazioni di sondaggio, con riferimento alla stratigrafia afferente a sondaggio S2 risulta evidenziata, alla profondità di m. 7,70 – 8,40 la presenza di calcestruzzo, senza la rilevazione di particolari osservazioni al riguardo. A tali accertamenti, come rilevabile dalla relazione dagli atti della progettazione preliminare, risulta ulteriormente svolta un'indagine geognostica e geotecnica integrativa, *“ finalizzata all'approfondimento delle conoscenze in merito alle caratteristiche del sottofondo su cui verrà realizzato il nuovo varco doganale”*, che ha previsto l'esecuzione *“ di n. 3 sondaggi a rotazione a carotaggio continuo della lunghezza di 30 m sull'impronta della struttura di varco”*. Nella descrizione delle situazioni stratigrafiche emerse durante le perforazioni di sondaggio risulta evidenziata anche in tale occasione, con riferimento al sondaggio S5, la presenza di *“ struttura relitta in calcestruzzo”*, alla profondità di m. 5,50 - 8,00.

Orbene, a tale riguardo, si ritiene di potere osservare che il ritrovamento di strati di calcestruzzo, emersi durante la caratterizzazione geognostica e geotecnica del sottofondo, avrebbe dovuto indurre il progettista allo svolgimento di un'indagine integrativa almeno in ordine alla natura dei materiali di riporto rinvenuti, che non paiono essere stati tenuti in debita considerazione. Ulteriori approfondimenti ed indagini avrebbero potuto consentire, presumibilmente, di rilevare, già in sede di progettazione preliminare e comunque nelle successive fasi progettuali, la presenza dei manufatti riscontrati durante gli scavi avvenuti nella fase esecutiva dell'appalto, afferenti a due vasche, con la precisazione, a sostegno della rilevanza dei ritrovamenti, che *“..la prosecuzione degli scavi intorno alle due vasche già trovate ha successivamente portato alla luce un pozzetto in c.a. contenente materiale solido e liquido (20.03.2019) ed alcune onduline in fibrocemento interrate (21.03.2019), presumibilmente contenenti amianto”*.

Tali considerazioni parrebbero smentire le considerazioni della Stazione appaltante nel ritenere non esistente *“.....alcun indizio visibile o storico che facesse ragionevolmente presumere la presenza del materiale rinvenuto”*, tenuto conto degli esiti dei sondaggi effettuati e dei ritrovamenti operati, nonché tenuto peraltro conto di quanto rilevato dalla stazione appaltante, in linea generale, circa la natura di *“ interventi che interessano le aree retroportuali di Vado ed il territorio comunale adiacente costituito in buona parte da aree ex-industriali ormai abbandonate”*.

Peraltro, appare utile anche richiamare quanto riportato nella Relazione tecnica generale del progettista incaricato della progettazione preliminare, laddove risulta evidenziato che *“ Per quello che riguarda le successive fasi di progettazione, si dovrà tener conto di quanto esposto relativamente all'area d'insediamento della struttura del nuovo varco, per cui potrà risultare opportuna la realizzazione di ulteriori sondaggi e di prove geotecniche di laboratorio”*, che non risulterebbero ulteriormente eseguite nell'ambito della progettazione esecutiva da parte dell'impresa appaltatrice, risultando i rinvenimenti successivi all'approvazione del progetto esecutivo e all'inizio delle lavorazioni.

In merito agli interventi da effettuarsi in località Capo Vado, per i quali in fase esecutiva sono stati "... rinvenuti manufatti interrati in cls e piastre in c.a. per un volume stimato di circa 130 mc.", la Stazione appaltante ha rilevato che "... Pur essendo la zona compresa in un'area storicamente di proprietà dell'Amministrazione non esisteva nessuna notizia che potesse far presumere la presenza dei trovant'.

Riguardo alla completezza delle indagini geologiche e geognostiche eseguite, va rilevato che nelle relazioni prodotte risulta che "Nell'area d'indagine sono stati eseguiti diversi carotaggi geognostici al fine di caratterizzare sia stratigraficamente che geotecnicamente i terreni interessati da precedenti interventi. In particolare sono state eseguite due campagne geognostiche, una nel 1980 ed una più recente nel 2005. Al fine del presente lavoro sono state utilizzati i dati dei tre sondaggi più prossimi, denominati S1-2005, S2-2005 e S3-1980", riguardanti aree prossime alla zona di intervento.

Anche a tale riguardo, va osservato che, vista l'eterogeneità della zona, fortemente antropizzata, sarebbe stato quanto mai opportuno, se non necessario, lo svolgimento di sondaggi nell'area di imposta nel nuovo edificio che avrebbe potuto consentire la rilevazione dei manufatti interrati e piastre.

Tali considerazioni fanno emergere profili di perplessità in merito alla sussistenza all'invocato presupposto delle cause "Impreviste e imprevedibili" di cui all'art. 132, comma 1 lett. b) del d.lgs. 163/2006; peraltro, in considerazione dell'assenza dello svolgimento di ulteriori studi e indagini da parte dell'impresa appaltatrice, parrebbe ipotizzabile il richiamo all'art. 132, comma 2 del codice, ove si prevede che "I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera e). Nel caso di appalti avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo".

Come precisato dall'Autorità "E' evidente che nell'ambito dell'appalto integrato tale obbligo di verifica della progettazione definitiva posta a base di gara, nell'osservanza degli obblighi di diligenza, risultava maggiormente evidente, costituendo la progettazione esecutiva la specificazione in ogni dettaglio dei lavori da realizzare, in conformità al progetto definitivo, che potrebbe assumersi, nella sostanza, come fatto proprio dal soggetto offerente" (cfr. Delibera n. 76/2022), potendosi richiamare le predette considerazioni al caso di specie, in cui l'impresa con la presentazione in sede di gara del progetto definitivo ha fatto propria la progettazione assunta a base di gara.

Con riferimento alla ricorrenza della fattispecie di cui all'articolo 132, comma 1, lettera a), nella "Relazione del Responsabile del procedimento sulla perizia di variante", risulta evidenziato che "...a seguito della sopravvenuta promulgazione di nuove disposizioni normative, non prevedibile al momento della stipula del contratto di appalto, la Stazione Appaltante ha ritenuto necessario richiedere all'Impresa di apportare alcune modifiche migliorative all'infrastruttura telematica dei varchi, finalizzate all'adeguamento nei confronti delle nuove Norme ed all'implementazione delle funzionalità offerte dal complesso sistema di automazione".

Nell'ambito delle controdeduzioni fornite, la Stazione appaltante ha ritenuto di rilevare, riguardo alla sopravvenienza di disposizioni legislative e regolamentari che "il riferimento normativo citato è il D.lgs. 65/2018 del 18/05/2018 entrato in vigore il 24/06/2018 ovvero due mesi dopo l'avvenuta validazione del progetto esecutivo e conseguente approvazione della Stazione Appaltante" e che "L'importo complessivo della variazione riferibile alla fattispecie art. 132, comma 1, lett. a) del d.lgs. 163/2006 della 1^ Variante Suppletiva (VAR2) è pari ad euro 148.292,14".

VARIANTE n. 3.

Con riferimento a tale variante nella Relazione del Responsabile del Procedimento sull'avanzamento dell'appalto è stato evidenziato che "Nel corso delle lavorazioni gli studi e le analisi del costruttivo da parte dell'Appaltatore hanno portato alla definizione di una serie di proposte migliorative da sottoporre all'Amministrazione finalizzate ad incrementare la fruibilità e la sicurezza delle opere realizzate, sia da un



punto di vista tecnico sia da un punto di vista della finitura estetica. Le proposte si sono inoltre combinate con alcune lievi modifiche di dettaglio alla distribuzione degli ambienti interni ed alle dotazioni impiantistiche legate alle richieste pervenute dagli Enti futuri utilizzatori degli spazi”, rilevandosi che “Le migliorie sono confluite in un PROPOSTA DI VARIANTE MIGLIORATIVA redatta in conformità ai disposti ex articolo 162 del DPR 207/2010, poi approvata in data 9 dicembre 2019 tramite Decreto del Responsabile Unico del Procedimento ([...OMISSIS...]) n. 1616”. Relativamente a tale variante risulta precisato che “Come previsto dal Regolamento tutte le modifiche proposte sono risultate tali da non modificare la sostanza delle opere in corso di realizzazione, mantenendo inalterati i tempi di esecuzione e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Ai sensi dall’art.162 c. 3 del DPR 207/2010 le proposte di variante hanno inoltre comportato una diminuzione dell’importo lavori, risultando dunque di vantaggio per Questa Amministrazione”, nonché che “La variante migliorativa, non soggetta alla comunicazione a Codesta Autorità Nazionale, ha determinato una diminuzione dell’importo di spesa (per le sole lavorazioni), pari ad € 10.145,09, fissando il nuovo importo netto dell’appalto ad € 12.028.691,61.....”.

In riferimento a tale fattispecie di variante, merita osservare, al di là della marginalità ed accessorietà della stessa, che l’art. 162 del d.P.R. 207/2010, richiamato a sostegno della variante, al comma 3 prevede che “Ad eccezione dei contratti affidati ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del codice, l’esecutore, durante il corso dei lavori può proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative ai sensi dell’articolo 132, comma 3, secondo periodo, del codice di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell’importo originario dei lavori”, escludendo, pertanto, dal campo di applicazione delle proposte migliorative gli appalti integrati.

VARIANTE n. 4 (2° Perizia di variante e suppletiva)

In riferimento a tale ulteriore variante, approvata definitivamente dall’Amministrazione in data 3 novembre 2020 mediante Decreto Presidenziale n.1160/2020, intercorsa nella fase esecutiva dell’appalto, nell’ambito della Relazione del Responsabile del Procedimento risulta precisato che tale variante “che in parte integra aspetti già emersi nel corso della precedente perizia n. 2, risulta necessaria quale conseguenza di lavorazioni aggiuntive a carico dell’Appaltatore derivanti da rinvenimenti o causalità di carattere imprevisto ed imprevedibile (art.132 c.1 lett c) D.lgs. 163/2006), da richieste della Stazione Appaltante finalizzate al miglioramento delle opere derivanti da circostanze sopravvenute a seguito della stipula del contratto e dei suoi successivi Atti di aggiornamento (art.132 c.3 D.lgs. 163/2006), da danni cagionati da cause di forza maggiore (art.166 D.P.R. 207/2010) e dal verificarsi della sussistenza delle condizioni in merito alla determinazione dell’“Equo Compenso” per l’Appaltatore previste dall’articolo 10 comma 5 del D.M. 145/2000 (superamento del “quinto d’obbligo” in relazione a talune categorie di lavoro)”.

In riferimento al ricorrere dei rinvenimenti “di carattere imprevisto ed imprevedibile”, nel richiamare quanto emerso in occasione della precedente perizia di variante tecnica e suppletiva n.2, in ordine alla ritrovata “...presenza di materiali e manufatti interrati non assimilabili a terre e rocce da scavo e dunque non idonei ad un eventuale riutilizzo/reinterro;” e alla necessità di smaltimento secondo procedure di Legge, il Responsabile del Procedimento, nella relativa relazione di accompagnamento, dà atto, tra l’altro, che “Col procedere delle operazioni di asportazione e smaltimento di quanto rinvenuto, tuttavia, sono emerse quantità di materiali inquinanti, sia in relazione ai liquidi oleosi (contenenti idrocarburi) sia, soprattutto, in relazione alla presenza di amianto abbandonato nel sottosuolo del sito di escavazione, superiori rispetto alle stime della perizia di variante n.2”.

In particolare è specificato, tra l’altro, che “..... durante le operazioni di scavo e demolizione delle vasche in c.a. già rinvenute sono state trovate ulteriori porzioni riconducibili alle medesime e poste a maggiore profondità rispetto al piano campagna ed alla zona già indagata nel corso dei lavori poi confluiti in perizia n.2” e che “nelle immediate vicinanze sono inoltre emersi ulteriori manufatti interrati da demolire e smaltire

(parti di vecchie costruzioni industriali, muretti, una pesa, etc.);". Si dà inoltre evidenza che "Dalle analisi e dai campionamenti effettuati è emersa la presenza di ulteriori tracce di amianto disperso nelle coltri, anche per profondità maggiori rispetto al primo metro di scavo," e che "...a seguito di prelievi ed analisi di campionamento preliminarmente effettuati sul versante oggetto, da disposizioni progettuali, di sbancamento e riprofilatura (come da prescrizioni ARPAL e piano scavi presentato ed approvato) è emersa la presenza di coltri superficiali (20/40 cm di spessore) contenenti materiali e concentrazioni degli stessi ricadenti in Tabella B del D.lgs 152/2006 e dunque non riutilizzabili secondo quelle che erano le originarie prescrizioni in merito. Per tali terreni diviene dunque necessario prevedere il conferimento a discarica autorizzata e la determinazione di un CER non ancora contemplato;". A ciò risulta aggiunta l'indisponibilità del sito di realizzazione della cassa di colmata della nuova piattaforma multifunzionale di Vado Ligure prevista per il conferimento di terre e rocce da scavo prodotte dal cantiere in esame, nonché il richiamo alla sospensione dei lavori "disposta in accordo con le Ordinanze promulgate dal Governo a seguito del manifestarsi della pandemia globale di COVID-19", con conseguente necessità di smaltimento "secondo modalità a titolo oneroso, non preventivabile in sede di progettazione e cantierizzazione delle opere".

In conclusione risulta evidenziato che "L'introduzione di tali procedure e modifiche alle lavorazioni, imprevedibili ed imprevedibili, comporteranno oltre all'aggravio dei costi per demolizioni, smaltimenti ed approvvigionamenti anche un aumento dei tempi di realizzazione ed ultimazione delle opere".

Nelle controdeduzioni fornite avverso la nota di avvio del procedimento, la Stazione appaltante, al fine di ritenere confermata la riconducibilità della fattispecie di variante all'articolo 132, comma 1, lett. c) 163/2006, ha rilevato che "Le indagini preliminarmente eseguite presso la porzione del sito di intervento oggetto degli sbancamenti e della riprofilatura, meglio dettagliate nella "Relazione Geologica" facente parte del progetto definitivo delle opere avevano evidenziato orizzonti compatibili con quelli di un comune ammasso collinare e, in ogni caso, non avevano portato a rilevare presenza di trovanti, non prevedibili per definizione, al di sotto del locale piano di campagna", nonché "Nel contempo l'aspetto dei luoghi, come evidente dalla documentazione fotografica prodotta a livello progettuale e ulteriormente implementata dalla Direzione Lavori in sede di definizione della 1^ Variante Suppletiva (VAR 2), non consentiva di lasciar presagire l'eventualità che gli stessi potessero essere oggetto di rinvenimenti o che i terreni potessero presentare al loro interno tracce significative di materiali inquinanti". Al contempo è stata data ulteriormente evidenza, tra l'altro, che " Successivamente in corso di esecuzione dei lavori si sono verificati nuovi imprevisti ritrovamenti di materiali inquinati e terreni con presenza di amianto finemente sminuzzato, per i quali sono state eseguite nuove e ulteriori indagini" e che "Questo ha determinato maggiori quantità di materiali inquinati rispetto a quelli già censiti ed ipotizzati in sede di redazione della VAR2 e di nuovi ed ulteriori profili di inquinamento di origine antropica nelle aree oggetto di sbancamento e riprofilatura, in quantità impreviste e tecnicamente imprevedibili al momento della redazione della variante stessa....., non rilevabile attraverso carotaggi ma solo attraverso scavi diffusi e/o sbancamenti, anche molto profondi....", dandosi conclusivamente evidenza che "Ciò che si può evincere è che, né da parte della scrivente Amministrazione, né da parte dell'Appaltatore, ci sia stato alcun reiterarsi di carenze valutative, poiché gli ulteriori rinvenimenti sono stati imprevisti ed imprevedibili anche nelle quantità rispetto a quelle stimate in fase di redazione della precedente variante, per le ragioni sopra indicate". Analoghe considerazioni sono state svolte dall'impresa appaltatrice nelle memorie prodotte a seguito dell'avvio del procedimento, rilevando nella sostanza che "Come intuibile, l'eterogeneità dei rinvenimenti, le singolari caratteristiche della diffusione di materiali inquinanti che si sono rilevati, come già descritto dalla Committente, in modo alternato a tratti di terreno pulito dimostrano come gli eventi illustrati non possano che ricondursi nel novero di circostanze impreviste e imprevedibili".

Anche in riferimento a tale variante, si ritengono in primo luogo prospettabili i profili di criticità già rappresentati in occasione della variante n. 2, in relazione alla mancata adeguata valutazione delle risultanze degli studi geotecnici e delle situazioni stratigrafiche emerse, che avrebbero dovuto indurre allo svolgimento di ulteriori studi e sondaggi.



Inoltre si tenga presente anche quanto previsto dal dm 161/2012 in tema di "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", come sostituito dal d.P.R. 13 giugno 2017, n. 120. e le verifiche previste per la caratterizzazione ambientale dei materiali da scavo ai fini della redazione del Piano di Utilizzo, laddove risulta previsto in linea generale – fatta salva la *"comprovata l'impossibilità di eseguire un'indagine ambientale propedeutica alla realizzazione dell'opera da cui deriva la produzione dei materiali da scavo"* - che *"La caratterizzazione ambientale viene svolta a carico del proponente in fase progettuale e comunque prima dell'inizio dello scavo, nel rispetto di quanto riportato agli allegati 2 e 4"*, tenuto conto che un'accurata indagine effettuata in sede di campionamento avrebbe potuto consentire di rilevare, quanto meno, la diffusione dei materiali inquinanti.

Peraltro - al di là dell'anomalia secondo cui, nel fare riferimento alla sussistenza dell'imprevedibilità, la variante n. 2 risulta motivata con il richiamo al presupposto di cui all'art. 132 comma 1 lett. b) del d.lgs. 163/2006 e la variante n. 4 all'articolo 132, comma 1, lett. c) del medesimo d.lgs.163/2006 - parrebbe prospettarsi il reiterarsi di carenze valutative, oltre che in sede progettuale, anche in occasione della predisposizione della variante n. 2 (identificata con la 1^a perizia di variante), in relazione alla rilevabilità di *"ulteriori porzioni"* riconducibili alle vasche e *"...poste a maggiore profondità rispetto al piano campagna ed alla zona già indagata nel corso dei lavori poi confluiti in perizia n.2"*, nonché tenuto conto di quanto esposto, secondo cui *"nelle immediate vicinanze sono inoltre emersi ulteriori manufatti interrati da demolire e smaltire"*. Anche in riferimento a tali ritrovamenti parrebbero contestabili le considerazioni della Stazione appaltante, secondo cui *"Al momento della redazione e consegna delle Prima perizia di variante Suppletiva (VAR2), pertanto, lo stato delle lavorazioni, delle indagini programmabili, dei ritrovamenti, ha portato i progettisti, sulla base della loro esperienza tecnico-professionale, a fare considerazioni tecniche circa le condizioni complessive che hanno permesso di stimare in maniera ragionata sul piano tecnico-ingegneristico la quantità più probabile dei ritrovamenti complessivi così come indicata nella variante stessa"*, richiamandosi le già prospettate carenze in fase di sviluppo della complessiva progettazione e attesa la stretta inerenza dei successivi ritrovamenti rispetto a quanto rilevato in occasione della prima perizia di variante (variante 2).

Identiche considerazioni potrebbero prospettarsi in relazione al rinvenimento di nuovi *"...materiali inquinati e terreni con presenza di amianto"*, tenuto conto che la macroscopicità dei rinvenimenti occorsi nell'ambito della fase iniziale dei lavori, avrebbe dovuto indurre la Stazione appaltante a svolgere le opportune verifiche sullo stato dei luoghi per una compiuta caratterizzazione del suolo e sottosuolo, non potendosi assumere che trattasi di *"quantità impreviste e tecnicamente imprevedibili al momento della redazione della variante stessa"*.

Peraltro, in relazione all'affermazione secondo cui il rinvenimento dei materiali inquinati di amianto non sarebbe *"...rilevabile attraverso carotaggi ma solo attraverso scavi diffusi e/o sbancamenti, anche molto profondi"*, si osserva che l'Autorità Portuale deduce *"...la presenza di ulteriori tracce di amianto disperso nelle coltri, anche per profondità maggiori rispetto al primo metro di scavo"*, senza fare riferimento ad elevate profondità, che potevano essere indagati con l'ausilio di mezzi meccanici tipici da movimenti di terra. In tale contesto, alla luce delle complessive considerazioni svolte, parrebbe, quindi, potersi richiamare al riguardo il disposto di cui all'art. 132, comma 6 del citato d.lgs. 163/2006, laddove si prevede che *"ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali"*, tenuto conto delle possibili carenze già rinvenibili in sede di progettazione e reiterate nel corso delle lavorazioni in sede di redazione della prima perizia di variante suppletiva, che hanno determinato maggiori oneri e maggior tempo contrattuale. Sotto tale profilo si tenga presente la durata complessiva dei lavori protrattasi per 924 giorni, più 55 giorni assegnati dalla DL per il completamento di alcune lavorazioni di rifinitura, come riportato nel

verbale di ultimazione lavori, rispetto ai 380 giorni previsti dal contratto originario, a fronte delle tempistiche concesse con le perizie di variante, pur dandosi atto della presa in consegna anticipata ex articolo 230 D.P.R. 207/2010 di una parte delle opere in appalto.

La citata variante n. 4 comprende altresì ulteriori lavori aggiuntivi, ricondotti dalla Stazione appaltante alla sopravvenienza di ".....cause impreviste ed imprevedibili (art.132 c.1 lett c) 163/2006)", laddove si rileva che *"la mancata realizzazione antecedente o quantomeno contestuale alle opere oggetto dell'appalto della vicina viabilità comunale destinata a sostituire l'odierno tracciato di Via Trieste (cfr. Progetto AdSP P.708),, ha determinato il manifestarsi di una discrepanza rispetto alle ipotesi di progetto delle condizioni di sicurezza idraulica previste per l'area dei nuovi varchi doganali",* rilevandosi che *"è stato dunque necessario effettuare una nuova verifica idraulica delle aree inondabili dei vicini corsi d'acqua (Torrente Segno, Rio Sant'Elena) e procedere alla realizzazione di un muro di confine lungo il perimetro occidentale del sito retroportuale (lato parco commerciale "Molo 8.44") avente funzione di controllo e regolazione del battente idraulico in caso di piena, necessario per il ri-ottenimento degli atti autorizzativi alla costruzione delle opere da parte dell'Amministrazione Regionale"* e che *"È pertanto emersa la necessità per l'Appaltatore di eseguire lavorazioni aggiuntive di carattere imprevisto ed imprevedibile al momento dell'avvio del cantiere, con un conseguente aggravio dei costi a suo carico"*.

Anche in riferimento a tale ipotesi di variazione emergono profili di perplessità in relazione all'effettiva configurabilità dei presupposti di cui all'art. 132, comma 1, lett. c) del citato previgente codice dei contratti in relazione al "carattere imprevisto ed imprevedibile", trattandosi di circostanze che parrebbero comunque riconducibili all'andamento di un diverso progetto facente capo alla medesima AdSP.

Peraltro, nell'ambito della Relazione sulla gestione delle materie, contenuta nel progetto esecutivo risulta prevista una "IPOTETICA FASE TRANSITORIA" prevedendo che *"Al fine di garantire l'entrata in funzione dell'opera in caso di differimento di ultimazione della nuova viabilità comunale (Prog. AdSP n. 708),,",* risultando comunque non del tutto imprevedibile il differimento del completamento del diverso progetto interferente.

Al di là di tale rilievo, va comunque rilevato che la quantificazione delle opere di cui alla presente variante, in riferimento alla fattispecie di cui all'art. 132, comma 1 lett. c) del d.lgs. 163/2006, è pari ad euro 2.246.130,94, di cui euro 58.972,62 per "muro lato ovest", risultando, invero, la principale voce di variante riferibile a "conferimenti amianto" per euro 1.964.249,88, nonché in misura minore "conferimenti bonifica" e "conferimenti trovanti", che si sarebbero potuti rilevare in sede di progettazione.

Pertanto, in relazione alla rilevanza degli importi che potrebbero essere ricondotti alla fattispecie di cui all'art. 132, comma 1, lett. e) del previgente codice, a fronte del possibile venire in rilievo di una inadeguata valutazione dello stato dei luoghi, va tenuto presente ulteriormente il disposto dell'art. 132, comma 4 del d.lgs. 163/2006, secondo cui *"Ove le varianti di cui al comma 1, lettera e), eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatario procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale"*, prospettandosi il possibile superamento del limite del 20% a fronte degli importi di cui alla variante 2 e alla variante 4, che parrebbero ricondursi, per tutte le ragioni esposte, principalmente a carenze valutative in sede di progettazione.

Con riferimento all'ulteriore fattispecie di variante, afferente al disposto dell'art. 132 comma 3 del d.lgs. 163/2006, in tema di "Lavori aggiuntivi richiesti dalla Stazione Appaltante per sopravvenute esigenze di miglioramento delle opere", quantificati dall'Autorità Portuale in euro 415.055,43, la Stazione appaltante ha fatto riferimento alle voci "Transizione della viabilità pubblica comunale su di un'arteria provvisoria appositamente realizzata", allo "Stralcio di una parte degli interventi di ristrutturazione riguardanti l'Edificio Dogana di Capo Vado", nonché alla "Implementazione dotazioni piste doganali e segnaletica", richiamandosi, quale circostanze sopravvenute, ad esempio *"...i ritardi che, il completamento del vicino*



Edificio PIF/PCF, in parte dovuti a concause meglio esplicate nell'ambito della VAR 2 (rinvenimenti) ed in parte a problematiche ulteriormente sorte nelle fasi conclusive della realizzazione".

A tale riguardo, si rileva che l'art. 132, comma 3 del d.lgs. 163/2006, prevede, tra l'altro, che *"..... Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti".*

Orbene, in relazione a tale disposto, pur dandosi atto della continenza dell'aumento contrattuale entro il 5% dell'importo originario del contratto, parrebbe potersi contestare il presupposto riferibile alla sussistenza di "circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto", almeno per quanto riguarda i rinvenimenti che hanno interessato *"...il completamento del vicino Edificio PIF/PCF"*, in relazione alle possibili carenze progettuali afferenti al mancato svolgimento di sondaggi nell'area di imposta nel nuovo edificio da realizzarsi secondo il progetto in esame.

Con riferimento all'ulteriore voce di variante afferente a "Danni cagionati da forza maggiore", inquadrabile nella fattispecie di cui all'art. 166 DPR 207/2010, la Stazione appaltante ha precisato l'entità del risarcimento in un importo pari a complessivi € 5.894,21, rilevando che *"Nei giorni 23 e 24 novembre 2019 la Regione Liguria è stata colpita da un'ondata di maltempo di carattere eccezionale (allerta rossa ARPAL) che ha determinato numerosi danni e disagi, in particolare nella Provincia di Savona, ove si sono verificati vari allagamenti, franamenti di versanti e strade ed anche l'interruzione di un'arteria autostradale di primaria importanza (A6), a seguito del crollo di un viadotto (poi ripristinato nei primi mesi del 2020)"*, dandosi evidenza della comunicazione dell'impresa appaltatrice e delle verifiche effettuate dalla Direzione Lavori, in contraddittorio con l'Impresa, delle aree danneggiate, secondo cui *"Dagli accertamenti effettuati è emerso come l'evento atmosferico di carattere eccezionale che ha interessato il territorio in cui è impiantato il cantiere abbia determinato un rallentamento delle attività di lavoro e maggiori costi a carico dell'Appaltatore, sia per la necessità di procedere al ripristino dei luoghi (posizionamento ed azionamento di idrovore per l'eliminazione degli accumuli d'acqua da scavi, zone di piazzale e vasche, lavori di pulizia da detriti terrosi, riparazioni di scarpate e trincee interessate da ribaltamenti e/o scivolamenti, ripristino di porzioni di opere già realizzate o già consegnate anticipatamente) sia per le difficoltà di approvvigionamento e di movimentazione del personale che hanno caratterizzato il periodo immediatamente successivo rilievo dello stato dei luoghi"*.

Nell'ambito delle controdeduzioni risulta evidenziato, in merito al loro accertamento, il rispetto dei *"... modi e nei termini precisati dall'articolo 166 del DPR 207/2010 i relativi presupposti"*, di cui si prende atto, in relazione all'entità economica del riconoscimento operato.

Nella variante è altresì previsto il riconoscimento dell'equo compenso ai sensi dell'art. 10, comma 5 del DM 145/2000, come sostituito dall'art. 161 del d.P.R. 207/2010, per l'importo di euro 129.734,11, dandosi evidenza che *"Nella redazione della perizia di variante tecnica e suppletiva di cui trattasi si è determinato, per alcune categorie di lavoro, il superamento della soglia del "quinto d'obbligo" prevista dalle Norme. Ne consegue la necessità di riconoscere all'Appaltatore un "Equo Compenso", in applicazione dei disposti di Legge"*.

Nell'ambito delle controdeduzioni risulta evidenziato dalla Stazione appaltante che *"Le maggiori lavorazioni compensate appartengono alle fattispecie descritte ai precedenti paragrafi e non sono relative a opere di fondazione. La loro compensazione è stata determinata, con le modalità di legge per la sola parte eccedente*

il quinto d'obbligo, come differenza tra prezzo lordo e prezzo offerto, a cui è stato applicato un ulteriore miglioramento aggiuntivo al ribasso offerto".

In relazione alla normativa in esame va precisato quanto previsto dall'art. 161, commi 15 e 16 del d.P.R. 207/2010, che ha riprodotto l'art. 10, commi 5 e 6 del DM145/2000, secondo cui " *15. Nel calcolo di cui al comma 14 non sono tenuti in conto gli aumenti, rispetto alle previsioni contrattuali, delle opere relative a fondazioni. Tuttavia, ove tali variazioni rispetto alle quantità previste superino il quinto dell'importo totale del contratto e non dipendano da errore progettuale ai sensi dell'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice, l'esecutore può chiedere un equo compenso per la parte eccedente" e che " 16. Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, qualora le variazioni comportino, nei vari gruppi di categorie ritenute omogenee di cui all'articolo 3, comma 1, lettera s), modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico all'esecutore è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo dell'appalto. Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione del singolo gruppo che supera il quinto del corrispondente valore originario e solo per la parte che supera tale limite".*

In riferimento al riconoscimento di tale variazione, merita in primo luogo osservare che, come precisato dalla medesima stazione appaltante, la compensazione operata non riguarda opere di fondazione; pertanto risulta non coerente l'applicazione del richiamato art. 10, comma 5 del DM 145/2000, come sostituito dall'art. 161, comma 15 del d.P.R. 207/2010, afferente al meccanismo di compensazione relativo alle opere di fondazione, che non sono ricomprese nel calcolo ai fini della determinazione del quinto dell'importo dell'appalto.

Pertanto, il richiamo deve essere operato con riferimento al disposto del comma 16 del citato art. 161, corrispondente all'art. 10 comma 6 del DM 145/2000, laddove si tiene conto delle variazioni superiori al quinto valutate con riferimento ai " *...gruppi di categorie ritenute omogenee di cui all'articolo 3, comma 1, lettera s)*"; identificate come " *lavorazioni corrispondenti alla descrizione di una o più delle categorie di opere generali o di opere specializzate individuate nell'allegato A; per gruppi di categorie ritenute omogenee si intendono anche le categorie di lavoro indicate nell'articolo 132, comma 3, del codice,"*. Si tenga presente sul punto che con la delibera dell'ANAC n. 495/2020 " *è stata contestata alla stazione appaltante la mancata applicazione della normativa di settore, laddove nel calcolo dello scostamento quantitativo (tra previsioni della variante e progetto esecutivo) ai fini della determinazione della misura oltre la quale riconoscere l'equo compenso (quinto d'obbligo), non è stato fatto riferimento ai gruppi di lavori omogenei....., ma si è applicata esclusivamente la richiamata circolare, avendo preso come riferimento le variazioni dei lavori corrispondenti ad ogni singolo prezzo di contratto"*.

Orbene, nel caso di specie, fermo restando le valutazioni condotte in merito a possibili carenze progettuali che potrebbero pregiudicare l'applicazione dell'equo compenso, nel documento Analisi economiche del "Quadro equo compenso", risulta effettuata un'analisi del superamento del quinto d'obbligo per singolo prezzo, non risultando comprovato il superamento del quinto con riferimento ai gruppi di lavoro omogenei, identificate come, sopra esposto con " *lavorazioni corrispondenti alla descrizione di una o più delle categorie di opere generali o di opere specializzate individuate nell'allegato A"*.

Pertanto, anche sotto tale profilo non risulta dimostrata la corretta applicazione della citata normativa, attesa la necessità di ricomprendere nel calcolo i prezzi afferenti a categorie di lavori interessate globalmente dal superamento del quinto d'obbligo, laddove la valutazione del carattere pregiudizievole della variazione deve essere operata all'interno del singolo gruppo di lavorazioni e solo per la parte che supera il quinto.

Tutto ciò considerato e ritenuto, in esito all'istruttoria espletata nell'ambito del procedimento di vigilanza in epigrafe.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione



DELIBERA

- di ritenere non comprovata la sussistenza dei presupposti legittimanti delle fattispecie di varianti in corso d'opera di cui all'art. 132, comma 1 del d.lgs. 163/2006 con particolare riferimento alla configurabilità di circostanze/rinvenimenti sopravvenuti caratterizzate dalla imprevedibilità di cui alle lettere b) e c) del citato articolo, a fronte del venire in rilievo di una possibile carenza di indagini e rilievi da svolgersi nella fase progettuale preliminare e nelle successive fasi progettuali, cui sono conseguiti maggiori oneri e maggior tempo contrattuale rispetto ai 380 giorni previsti dal contratto originario;
- di ravvisare profili di approssimazione relativamente alle tempistiche per l'acquisizione dei pareri necessari alla definizione di tutti gli aspetti del progetto di cui all'art. 58 del Regolamento d.P.R. 207/2010, avvenuta successivamente alla validazione del progetto preliminare posto a base di gara e all'approvazione del progetto definitivo, nonché alla stipula del contratto del 15.09.2016; ciò tenuto conto che nel caso di affidamento mediante appalto di progettazione ed esecuzione sul progetto preliminare, la conferenza di servizi è convocata sulla base del progetto preliminare e che la stipulazione del contratto deve avvenire successivamente all'acquisizione di eventuali pareri necessari, nonché tenuto ulteriormente conto che la validazione del progetto preliminare posto a base di gara presuppone l'acquisizione dei pareri necessari alla definizione degli aspetti del progetto medesimo;
- la mancata correttezza del calcolo dell'equo compenso, operato non coerentemente con le disposizioni dell'art. 10, comma 5, del D.M. 145/2000 - Capitolato Generale d'Appalto, riprodotto dall'art. 161, comma 15 del previgente d.P.R. 207/2010, nonché in riferimento al comma 6 del DM 145/2000, riprodotto nel successivo comma 16 del citato art. 161, a fronte della necessità di ricomprendere nel calcolo i prezzi afferenti a categorie di lavori interessate globalmente dal superamento del quinto d'obbligo e non con riferimento ad ogni singolo prezzo;
- di inoltrare, a cura dell'ufficio Vigilanza Lavori, la presente delibera alla Stazione Appaltante e all'impresa appaltatrice.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 25 gennaio 2023

Il Segretario

Valentina Angelucci

Atto firmato digitalmente